

Misura “Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti”

Avviso per le imprese

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito”



1. Obiettivi

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 66-7972 del 18 dicembre 2023, modificata dalla D.G.R. n. 22-8172 del 12 febbraio 2024 ha approvato la Misura “Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti”.

La Misura insiste sull’Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito” afferente all’Obiettivo specifico RSO1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” del PR FESR Piemonte 2021-2027.

L’obiettivo principale della Misura è favorire l’accesso al credito per le PMI piemontesi, relativamente ad operazioni finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato, di importo non superiore a euro 250.000 e finalizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, mediante uno strumento finanziario combinato volto ad incentivare il rilascio di garanzie da parte dei Confidi e a ridurre gli oneri finanziari correlati alla garanzia e al rimborso del finanziamento attraverso un voucher a fondo perduto.

In attuazione delle *Linee guida per la gestione dello strumento finanziario combinato “Fondo Rischi dei Confidi e Voucher finanziamenti”*, Finpiemonte, in qualità di Soggetto Gestore selezionato ai sensi dell’art. 59.3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, con Determinazione Dirigenziale n. 308/A1912A/2025 del 24 luglio 2025, ha pubblicato un “Avviso pubblico per la selezione dei Confidi e l’assegnazione del Fondo” e disposto, a fronte delle candidature pervenute e delle conseguenti attività istruttorie, l’assegnazione delle risorse ai seguenti Confidi (Confidi selezionati):

CONFIDARE S.C.P.A.	2.494.981,24 €
ITALIA COM-FIDI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	630.028,44 €
FIDER SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	185.460,40 €
CONFIDI SYSTEMA! SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI	1.065.966,90 €
FINERGIS SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	560.099,80 €
CONFIRETE - SOC. COOP.	1.654.789,97 €
ALPIFIDI SOCIETA' COOPERATIVA	628.673,25 €

Il presente documento, in attuazione dei provvedimenti regionali e dell’Avviso (che, unitamente all’allegato “Regolamento per la gestione del Fondo”, è pubblicato sul sito di Finpiemonte al seguente indirizzo: <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>) sopra citati, disciplina le modalità di accesso alla garanzia fornita dai Confidi selezionati da parte delle PMI piemontesi e le modalità di concessione della correlata sovvenzione a fondo perduto (voucher), per la riduzione degli oneri finanziari della garanzia stessa e del finanziamento sottostante.

2. Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
- Reg. (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che definisce gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione (c.d. Regolamento “de minimis”) del 13 dicembre 2023.
- Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Comunicazione della Commissione sulla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (2008/C 155/02);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Aiuto di Stato n. 182/2010 “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” e successivi adeguamenti” approvato con Decisione C (2010)4505;
- D.G.R. n. 66-7972 del 18 dicembre 2023;
- D.D. n. 308/A1912A/2025 del 24 luglio 2025.

3. Soggetti beneficiari

Destinatari finali della Misura sono le MPMI, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ovvero imprese (“qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”) che occupino meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

All’interno della definizione di PMI sono inclusi anche i “Professionisti”, ovvero le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Tali destinatari finali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) rientrare nella definizione di PMI anche nel rispetto del concetto di “impresa unica” ex Reg. (UE) n. 2023/2831¹;

¹Vedere definizione nell’Allegato 2

- b) per le PMI, essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese, ovvero per i professionisti, essere titolari di partita IVA attiva;
- c) avere sedi o unità locali operative ove verranno realizzati gli interventi site in Piemonte e che risultino attive e produttive;
- d) non operare in uno dei settori, o effettuare un'operazione garantita, negli ambiti esclusi ai sensi dell'art. 1 "Campo di applicazione" del Reg. (UE) n. 2023/2831 o dell'art. 7 "Esclusioni dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione" del Reg. (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione²;
- e) dimostrare l'assenza di procedure concorsuali, di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, nonché di situazioni di sovra indebitamento;
- f) essere in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia e antiriciclaggio, ove applicabile;
- g) presentare un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare al momento della concessione dell'agevolazione nonché al momento della sua erogazione;
- h) non aver effettuato una delocalizzazione e impegnarsi a non effettuarla nei due anni successivi al completamento dell'intervento sovvenzionato, in conformità dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- i) non essere considerati "imprese in difficoltà" ai sensi del Reg. (UE) n. 2014/651³;
- j) non aver ricevuto aiuti in regime "de minimis" oltre la soglia prevista dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- k) non essere società fiduciarie, né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo; nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- l) non trovarsi nella condizione di dover restituire al Soggetto Gestore o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate;
- m) non aver ricevuto altra garanzia pubblica con riferimento al finanziamento sotteso alla garanzia concessa a valere sul fondo rischi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831;
- n) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- o) essere state valutati economicamente e finanziariamente sani e potenzialmente redditizi da parte del

² Vedere Allegato 1

³ Vedere definizione nell'Allegato 2

soggetto finanziatore/garante;

- p) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.;
- q) rispettare le regole di cumulo previste dal Reg. (UE) n. 2023/2831;
- r) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofici di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

4. Iniziative ammissibili e caratteristiche delle operazioni finanziarie

Sono ammissibili le operazioni legate ad attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando la capacità finanziaria, economica e patrimoniale dei destinatari finali, nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dai destinatari stessi, così come previsto dalla normativa interna dei Confidi stessi.

Possono accedere alla garanzia e al voucher finanziamenti le operazioni di finanziamento inerenti, alternativamente, a:

- a) investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- b) fabbisogni di capitale circolante.

Le operazioni di tipo a) possono eventualmente contenere una quota riferita a fabbisogni di capitale circolante, qualora debitamente motivata all'interno del "Business Plan" presentato dal beneficiario, di cui al successivo articolo 6, nella misura massima del 30% dell'operazione di finanziamento sottostante.

Ciascun destinatario finale può beneficiare di una sola garanzia a valere sul Fondo rischi, fino a che questa non sia stata positivamente svincolata. A seguito di tale svincolo, può eventualmente beneficiare di un'unica ulteriore garanzia a fronte di una nuova operazione di finanziamento.

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni che prevedono il rimborso con un piano rateale.

I finanziamenti devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- durata massima di 60 mesi per investimenti in attivi materiali ed immateriali;
- durata compresa tra 18 e 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante;

- chirografari e non assistiti da garanzie reali;
- importo minimo pari a euro 25.000 e massimo pari euro 250.000,00.

Sono ammissibili al Fondo rischi gli interventi avviati successivamente all'assegnazione delle risorse in favore del Confidi (con riferimento alla data della comunicazione formale di Finpiemonte). Di conseguenza, le relative garanzie devono essere rilasciate successivamente a tale data e il premio deve essere determinato dal Confidi prendendo in considerazione soltanto i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia, eventualmente incrementati della quota di remunerazione del residuale rischio a carico del proprio capitale con riferimento all'attuazione del Fondo rischi, in coerenza con lo schema commissionale validato dal Soggetto Gestore in fase di selezione dei Confidi con riferimento a ciascuno di essi.

Non sono ammissibili le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi.

Non sono, altresì, ammissibili le operazioni di finanziamento che abbiano già usufruito di altre forme di garanzia a valere su fondi pubblici, in applicazione dell'art. 4.6, lett. b), del Reg. (UE) n. 2023/2831.

Le garanzie rilasciate sul Fondo rischi sono pari, inderogabilmente, all'80% di ciascuna operazione finanziaria sottostante ed avranno una durata pari a quella dell'operazione finanziaria garantita.

Le operazioni finanziarie devono essere riferite ad investimenti o progetti attivati nel territorio della Regione Piemonte, presso la sede principale o l'unità locale del soggetto beneficiario.

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1060/2011, tra gli investimenti in beni materiali e immateriali, l'acquisto di terreni è ammissibile per un importo non superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.

5. Tipologia ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione in favore dei destinatari finali viene concessa in regime "de minimis", in applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2381 e consiste in:

- una garanzia a valere sul Fondo rischi a fronte di un'operazione finanziaria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 4;
- una sovvenzione a fondo perduto (voucher), a copertura delle spese sostenute dai destinatari finali per l'ottenimento della suddetta garanzia e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento correlato, nella misura massima del 5% dell'importo del finanziamento stesso e comunque non superiore ad euro 10.000,00.

L'aiuto inerente la garanzia rilasciata in favore di ciascun beneficiario viene quantificato secondo la metodologia "Aiuto di Stato n. 182/2010 - Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a

favore delle PMI e successivi adeguamenti”, approvato con Decisione C (2010) 4505, quale differenza risultante tra:

- a. il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul Fondo rischi, determinato applicando il Metodo sopra indicato;
- b. il premio di garanzia effettivamente riconosciuto dal beneficiario finale al Confidi.

Relativamente al principio di cumulabilità si rimanda a quanto previsto alle lettere j), m) e q) del precedente articolo 3.

6. Modalità di presentazione della richiesta di agevolazione

La domanda per la concessione delle agevolazioni deve essere presentata ad uno dei Confidi selezionati da Finpiemonte e riportati all’articolo 1, i cui riferimenti operativi sono consultabili sul sito di Finpiemonte, nella pagina informativa della Misura all’indirizzo web:

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>.

Per la presentazione della domanda, il Confidi indica al soggetto richiedente la documentazione necessaria per effettuare l’istruttoria e fornisce apposita modulistica, finalizzata a:

- effettuare la propria valutazione di merito per l’intervento a garanzia e per la verifica dei presupposti di ammissibilità ai benefici del Fondo;
- (una volta deliberato il proprio intervento a garanzia) presentare, tramite procedura telematica, per conto del soggetto richiedente, la domanda di agevolazione a Finpiemonte.

Il Confidi effettua quindi, in modo esclusivo, per conto del beneficiario e in caso di positiva valutazione istruttoria ai sensi di quanto previsto al successivo articolo, l’attività di caricamento della domanda, indicando il Confidi stesso come soggetto autorizzato a intrattenere i rapporti con Finpiemonte e facendo sottoscrivere la domanda al legale rappresentante dell’impresa o al libero professionista.

Il documento contenente il testo della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generato dal sistema informatico⁴ a conclusione della compilazione, dovrà pertanto essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo⁵, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all’impresa da esso delegato o dal libero professionista e dovrà essere caricato telematicamente da parte del Confidi, insieme ai relativi allegati, mediante lo stesso sistema informatico di presentazione delle domande messo a disposizione da Finpiemonte.

La domanda di agevolazione è soggetta a imposta di bollo⁶. L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell’art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

⁴ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

⁵ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

⁶ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

La domanda di agevolazione presentata a Finpiemonte da parte del Confidi deve essere corredata dei seguenti allegati obbligatori:

- delibera del Confidi (eventualmente condizionata alla concessione della garanzia da parte di Finpiemonte);
- check list attestante l'istruttoria della domanda di agevolazione, redatta sul modello disponibile sul sito di Finpiemonte all'indirizzo <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>, firmata da un soggetto autorizzato all'interno del Confidi;
- per la tipologia di intervento “Interventi in attivi materiali ed immateriali”, un Piano di sviluppo aziendale (“Business Plan”), di durata almeno pari al finanziamento garantito, con evidenza delle finalità perseguite, delle ricadute aziendali e degli investimenti da effettuare, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal bando, redatto secondo il modello “Traccia di Business Plan” fornito dal Confidi, scaricabile anche all'indirizzo <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>;
- per la tipologia di intervento “Fabbisogni di capitale circolante”, una relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito, con l'indicazione dell'utilizzo previsto, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal Fondo, redatta secondo il modello “Relazione descrittiva circolante” fornita dal Confidi, scaricabile anche all'indirizzo <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>;
- (eventuale) nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa con poteri di firma: copia della delega che autorizza il delegato alla presentazione della domanda di agevolazione, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa⁷ dal delegante e deve essere redatto secondo il modello standard reperibile sul sito di Finpiemonte.

Le domande di agevolazione sulla piattaforma telematica possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte della Regione o di Finpiemonte, fino alle ore 12 del 31 agosto 2027.

⁷ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Ogni soggetto richiedente può richiedere e beneficiare di una sola garanzia a valere sul Fondo, fino a che questa non sia stata positivamente svincolata. A seguito di tale svincolo, può eventualmente richiedere e beneficiare di un'unica ulteriore garanzia a fronte di una nuova operazione di finanziamento.

7. Come viene valutata la domanda

La procedura valutativa delle domande avviene secondo quanto previsto dal presente Avviso, dal Regolamento per la gestione del Fondo e segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5 punto 3 del D. Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR del 07/12/2022.

I Confidi devono effettuare la valutazione delle domande presentate dai destinatari finali, sulla base di un processo trasparente e non discriminatorio, basato sulle proprie procedure interne e finalizzato a determinare l'effettiva "garantibilità" del destinatario, verificando che le garanzie siano effettivamente concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie, con riferimento alla capacità finanziaria, economica e patrimoniale dei destinatari finali, nonché alla validità tecnica ed economico-finanziaria dell'intervento proposto, sulla base di idonea documentazione presentata dai destinatari finali, i quali saranno tenuti a predisporre un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati. Tale fascicolo dovrà contenere anche le informazioni relative alle spese effettivamente sostenute per gli investimenti garantiti o per il finanziamento delle esigenze di capitale circolante.

In particolare, tale valutazione si compone di:

- verifica dell'ammissibilità del soggetto richiedente e dell'operazione al beneficio della garanzia a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027, con particolare riferimento ai punti da a) a q) indicati all'articolo 5 dell'Avviso pubblico per la selezione dei Confidi e l'assegnazione del Fondo;
- verifica economico-finanziaria mediante istruttoria volta a determinare la redditività e la solidità dei soggetti richiedenti (ovvero la loro garantibilità), anche grazie all'esame del Business Plan o della relazione descrittiva, documenti precedentemente indicati, a seconda del tipo operazione presentata.

Il Confidi, sulla base della documentazione ricevuta dal soggetto richiedente, esegue quindi la verifica del possesso dei requisiti di sua competenza in capo al soggetto stesso, valutando anche:

- per la tipologia di intervento "Investimenti in attivi materiali ed immateriali", il piano di sviluppo aziendale ("Business Plan"), di durata almeno pari al finanziamento garantito, con evidenza delle finalità

perseguite, delle ricadute aziendali e degli investimenti da effettuare, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal Fondo⁸;

- per la tipologia di intervento “Fabbisogni di capitale circolante”, la “relazione descrittiva” delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito, con l'indicazione dell'utilizzo previsto, anche al fine di dimostrare la coerenza dell'attività intrapresa con quelle ammesse dal Fondo.

In entrambi i casi le voci di spesa sottostanti incluse nel Business Plan o nella relazione descrittiva si intendono al netto IVA.

I destinatari finali PMI devono aver comunicato, ai fini dell'ammissibilità, i dati del titolare effettivo dell'azienda.

Una volta espletata positivamente tale valutazione, i Confidi provvedono al caricamento delle domande di agevolazione dei soggetti richiedenti tramite la piattaforma FINDOM messa a disposizione da Finpiemonte, secondo quanto previsto dal “Regolamento per la gestione del Fondo” e facendo apporre la firma digitale al soggetto richiedente, come meglio specificato all'articolo precedente.

L'eventuale riscontro del mancato espletamento di tali verifiche in capo al Confidi, nonché del preventivo accertamento che il piano di sviluppo aziendale (per le richieste di garanzia finalizzate a investimenti materiali e immateriali) o la relazione descrittiva (per le richieste di garanzia finalizzate al finanziamento del capitale circolante) siano coerenti con le finalità e i criteri di ammissibilità previsti dal Fondo, comporterà il venir meno dell'ammissibilità della garanzia a valere sul Fondo stesso e della fruibilità del voucher finanziamenti, con contestuale decadenza della garanzia stessa, fatta salva la facoltà per il Confidi di mantenerla in essere a valere esclusivamente su risorse proprie.

8. Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Ricevuta la domanda caricata telematicamente dal Confidi, Finpiemonte attua le procedure finalizzate alla concessione dell'agevolazione, inviando poi il relativo provvedimento via PEC al soggetto richiedente e al Confidi per conoscenza, in modo da consentire il perfezionamento della garanzia stessa e l'erogazione del finanziamento sottostante.

In particolare Finpiemonte:

- a) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia⁹ (ove previsto

⁸ Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili alle agevolazioni del Fondo l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% dell'importo del prestito sottostante alle garanzie concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.

⁹ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

dalla normativa);

- b) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse;
- c) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione delle agevolazioni.

La concessione dell'aiuto deliberata da Finpiemonte si compone di due elementi:

- registrazione aiuto connesso alla garanzia rilasciata da parte del Confidi sul Registro Nazionale degli Aiuti, compatibilmente con il limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 2023/2831 (c.d. Regolamento "de minimis"); la quantificazione dell'Equivalente Sovvenzione Lordo¹⁰, dovrà essere fornita dal Confidi in fase di compilazione delle domande, nel caso di operazione mista il calcolo dovrà tenere conto del fattore di rischio per gli investimenti;
- aiuto connesso al voucher finanziamenti destinato al beneficiario a copertura del costo della garanzia e degli interessi del finanziamento garantito.

Finpiemonte, a seguito del caricamento della domanda, provvede anche a generare e comunicare al Confidi lo specifico CUP, che il Confidi dovrà successivamente:

- riportare nella fattura attestante la commissione praticata dal Confidi stesso, che il destinatario finale dovrà poi presentare per l'eventuale riconoscimento del voucher;
- comunicare alla banca finanziatrice, di modo che venga riportato nell'attestazione degli interessi pagati sul finanziamento garantito dal Fondo, che la banca stessa dovrà rilasciare al destinatario finale per l'ottenimento del voucher.

Il voucher a copertura delle spese sostenute dal beneficiario ai fini dell'ottenimento della garanzia e per l'abbattimento degli interessi sul finanziamento sarà erogato a fronte della completa rendicontazione dei costi suddetti e dell'esito positivo dei controlli effettuati da Finpiemonte, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti.

¹⁰ Secondo quanto previsto dall' Aiuto di Stato n. 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" e successivi adeguamenti" approvato con Decisione C (2010)4505.

9. Come rendicontare le spese e ricevere l'erogazione del voucher

Le spese finanziate tramite il voucher devono essere rendicontate a Finpiemonte direttamente dal destinatario finale, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it ed accedendo alla propria area riservata tramite SPID o CNS. Al fine di facilitare il caricamento della rendicontazione si rimanda all'apposito tutorial sopra citato e alla guida alla rendicontazione delle spese, anch'essa reperibile sul sito di Finpiemonte all'indirizzo <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/accesso-credito>.

La rendicontazione delle spese può essere presentata non appena siano state conseguite spese per un importo pari a quello del voucher e comunque entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito. In caso di necessità il beneficiario potrà presentare una richiesta di proroga motivata.

Il beneficiario può presentare spese per un importo inferiore a quello del voucher, ma in questo caso l'importo del voucher viene ridotto in proporzione.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica devono essere allegati:

- la fattura o l'attestazione di costo (contenente il codice CUP) ricevuta dal Confidi e la contabile del bonifico con cui è stata quietanzata.
- l'attestazione (contenente il codice CUP) predisposta dalla Banca finanziatrice in cui vengono riepilogati gli interessi pagati sul finanziamento garantito dal Fondo.

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e devono riportare il CUP assegnato (si veda l'articolo 8), in caso contrario la spesa non sarà considerata ammissibile.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della dichiarazione di spesa, verificando la conformità rispetto alle disposizioni dell'Avviso. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal destinatario finale non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte può richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

In caso di esito positivo della valutazione, Finpiemonte dispone l'erogazione del voucher.

10. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento finanziato, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

11. Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito presente Avviso e in particolare a:

- a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3, per tutta la durata del finanziamento ottenuto e comunque sino alla chiusura del piano di ammortamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo;
- b. utilizzare il finanziamento bancario ricevuto con il sostegno del presente Fondo per le finalità espresse in domanda;
- c. fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;
- d. non delocalizzare (ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060) l'attività economica interessata dalle agevolazioni concesse nei due anni successivi al completamento dell'investimento sovvenzionato.

12. Revoca dell'agevolazione

Le agevolazioni concesse possono essere revocate nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal presente Avviso e dai documenti attuativi sopra citati;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 11;
- c) qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- d) qualora il beneficiario, nel periodo di validità della garanzia ottenuta, modifichi il proprio codice ATECO in modo da ricadere nell'ambito delle attività escluse dal Reg. (UE) n. 2023/2831 o del Reg. (UE) n. 2021/1058;
- e) qualora il beneficiario, nel periodo di validità della garanzia ottenuta, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo liquidatorio o ad altre procedure concorsuali liquidatorie;

- f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del beneficiario;
- g) qualora si accerti che il beneficiario abbia disatteso quanto riportato nel piano di sviluppo aziendale ("*Business Plan*") presentato per ottenere la garanzia sul finanziamento destinato agli "investimenti in attivi materiali ed immateriali" oppure venga rilevata la non veridicità di quanto riportato nella relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito relativamente ai "Fabbisogni di capitale circolante";
- h) limitatamente al voucher: qualora non venga presentata la rendicontazione delle spese o venga presentata per un importo ammissibile inferiore a quello concesso.

13. Effetti della revoca

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario dovrà restituire al Fondo:

- un importo pari a quello ricevuto indebitamente a titolo di voucher (se già erogato), maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di erogazione dello stesso fino alla data di adozione del provvedimento di revoca;
- un importo pari all'ESL della garanzia comunicato in fase di concessione maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data di adozione del provvedimento di revoca.

Se la revoca è disposta ai sensi dell'articolo 12, lett. h), non è dovuta la restituzione dell'ESL della garanzia.

La mancata restituzione delle somme da parte dei beneficiari è causa di esclusione dall'accesso ad ulteriori forme di contributi e agevolazioni, compresi quelli a valere sul presente Fondo.

Il tasso di interesse da applicare nei predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell'agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6, Finpiemonte applicherà anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

14. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990, i responsabili dei procedimenti sono il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca) di Finpiemonte.

15. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Avviso potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

16. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa europea e nazionale applicabile, nonché all'“Avviso pubblico per la selezione dei Confidi e l'assegnazione del Fondo” e al “Regolamento per la gestione del Fondo” sopra citati.

ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE ED INTERVENTI ESCLUSI

Si riportano nel seguito le attività economiche e gli interventi esclusi, principalmente ai sensi della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7;
- Regolamento (UE) n. 964/2014, allegato II;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1.

1) ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d) case da gioco e imprese equivalenti;
- e) la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- f) produzione primaria di prodotti agricoli;
- g) attività finanziarie e assicurative.

La verifica circa il rispetto di tali esclusioni dovrà essere condotta con riferimento al codice ATECO dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il progetto proposto.

2) INTERVENTI ESCLUSI

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o

- nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla
 - gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche fatta eccezione per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;
- g) applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:
- qualsiasi tipologia di attività che rientri tra quelle indicate al precedente punto 1, lettere da a) a d);
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure
 - la pornografia, o
 - destinati a permettere

- di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
- di scaricare illegalmente dati elettronici;

h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:

- clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure organismi geneticamente modificati («OMG»).

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONI

MPMI: le micro, le piccole e medie imprese, secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

- Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
- Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- a) i dati delle eventuali società associate alla MPMI, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- b) i dati delle eventuali società collegate alla MPMI, nella loro interezza

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo web:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

Per la verifica della dimensione dell'impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese in GUUE L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41.

ULA Unità Lavorative Annue: corrispondono al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti dell'impresa; dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; dai proprietari gestori dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o

gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Firma digitale: si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso come previsto all'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Imprese in difficoltà: ai sensi dell'art 2 punto 18) del Regolamento UE n. 2014/651 si intende per impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o

revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sede attiva e produttiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate in cui sia presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature usate per il progetto.

Impresa Unica: (art. 2 comma 2 Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»): si definiscono “impresa unica” tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ALLEGATO 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Avviso, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE S.p.A., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (UE) n. 679/2016 “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito indicato come “GDPR”. In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28, GDPR), FINPIEMONTE ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all’art. 32, GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati “Finanziamenti DOMande” e “Gestionale dei Finanziamenti” o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE saranno trattati dalla Direzione regionale “Competitività del Sistema regionale” secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella Legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia...).

L’acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1-6847 del 18/05/2018) è il dirigente responsabile del Settore

“Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese” della Direzione regionale “Competitività del sistema regionale”. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione regionale che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE S.p.A. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- l'associazione temporanea di imprese LATTANZIO KIBS S.p.A.-ARCHIDATA S.r.l, cui è affidato il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027;
- SORIS S.p.A., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
- APL Agenzia Piemonte Lavoro e relative articolazioni locali.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione regionale “Competitività del sistema regionale”. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato); altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore "Audit" della Direzione della Giunta regionale) e Organismo con funzione contabile ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del PR FESR 2021-2027 della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss., Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss., D.Lgs. n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale/fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sull'attuazione-pr-fesr-2021-2027>

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-modalita>
<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

nonché sul sito internet di Finpiemonte S.p.A. alla pagina seguente:

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, quali: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite il contatto di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.